

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1879

niente, cui egli crede di provvedere è quello stesso che fu accennato dall'onorevole Mancini. L'onorevole Mancini ha già proposto a questo riguardo una modificazione all'articolo primo, che è stato votato. Questo articolo sarebbe adunque un ulteriore rimedio a quell'inconveniente. Quindi la Commissione, la quale si opponeva alla proposta dell'onorevole Mancini, a maggior ragione deve opporsi a quella dell'onorevole Borgnini.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgnini ha inteso come la Commissione non accetti il suo articolo addizionale.

Domando all'onorevole ministro se l'accetti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non l'accetto e mi unisco alle considerazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se quest'articolo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'articolo essendo appoggiato, invito l'onorevole Borgnini a svolgerlo.

BORGNINI. Io sarò brevissimo e cercherò di non abusare del tempo della Camera.

Signori! la presente legge, la quale ha suscitato tante e così vive opposizioni dai diversi banchi della Camera, per considerazioni d'ordine e d'indole diverse, questa legge, o signori, trova la sua ragione e la sua difesa nello scopo che si propone, quello cioè di far cessare un gravissimo disordine stato segnalato dall'onorevole guardasigilli e confermato dalla Commissione, il disordine cioè di tante unioni fondate unicamente sul vincolo religioso senza la consacrazione della legge civile.

Considerata adunque nel suo scopo, questa legge, quantunque non possa negarsi che in certo modo limita la libertà dei cittadini, pure è una legge utile e necessaria, che io voterò. Ma votando questa legge, o signori, noi dobbiamo pensare se per avventura non vi siano altri inconvenienti che potranno nascere e se non sia il caso di adottare qualche disposizione per prevenirli.

Nella discussione di ieri si è appunto avvertito ad uno di questi inconvenienti, si è avvertito che posto l'obbligo alle parti di far precedere il matrimonio civile al rito religioso ne potrà avvenire che gli sposi, dopo essersi fatta promessa di compiere, in seguito al matrimonio civile, anche il rito religioso, uno di essi venga poi dopo a mancare alla data fede. E questo pericolo, sebbene remotissimo, sebbene non possa in fatto avverarsi che in casi eccezionalissimi, pure, dico, questo pericolo esiste: e noi sappiamo esservi delle persone, esservi delle famiglie nelle quali il sentimento religioso è così vivo, è così intenso, che sarebbe per esse gravissimo tormento una forzata unione coniugale sanzionata, le-

gittima solamente avanti alla legge civile, ma non consacrata dal rito della loro religione.

Per ovviare a quest'inconveniente l'onorevole Mancini presentava ieri, e la Camera approvava, un emendamento col quale in sostanza si dichiarava estinta l'azione penale quando in un termine di tre mesi, posteriori alla celebrazione del matrimonio religioso, le parti si presentassero all'autorità civile e celebrassero il matrimonio civile. Ma domando io, quest'emendamento ottiene lo scopo che si propone? Io non lo credo. E difatti, o signori, potrà essere che gli sposi, interessati l'uno e l'altro, si assoggettino al pericolo d'un procedimento e si dispongano a contrarre prima il vincolo religioso, ma il sacerdote, il prete che non avrebbe interesse di sorta, vorrà esporsi al pericolo d'essere condannato al carcere per celebrare il rito religioso prima che gli sposi si siano presentati al sindaco? Io credo che il prete non acconsentirà mai. Onde noi avremo sempre questo pericolo di mancanza di fede per parte degli sposi i quali abbiano promesso e poi non abbiano mantenuta la promessa di compiere il rito religioso. Per ovviare, in parte almeno, a questo inconveniente, senza toccare per altro alla autorità, alla maestà della legge civile, io propongo col mio articolo addizionale che, quando con atti anteriori al matrimonio civile gli sposi abbiano espressamente convenuto l'obbligo del rito religioso, il quale obbligo in sostanza verrebbe a formare la condizione del consenso dato da questi sposi per la loro unione, in questo caso, se l'uno di essi viene a mancare di parola, sia questa ragione legittima all'altro per chiedere la separazione personale.

Ma si dice: ma è una gravissima questione questa, che verrebbe a modificare la legislazione civile. Ma, signori, io non lo credo. Naturalmente nel Codice civile non è previsto e non poteva essere previsto questo caso. Perché? Perché finora era lecito agli sposi di presentarsi prima avanti al sacerdote, e per conseguenza non era presumibile che coloro i quali affettavano di aver timore che non si celebrasse più il rito ecclesiastico, non era presumibile, ripeto, che andassero avanti al sindaco prima di presentarsi al sacerdote. Ma ora che una legge impone l'obbligo di presentarsi al sindaco prima che alla Chiesa, ora, signori, questo pericolo esiste, e bisogna che la legge vi provveda. Ma il provvedimento che io propongo è egli vero che sia contrario alla legge civile?

Ma, signori, la legge fin da ora fa luogo alla separazione personale dei coniugi per sevizie e per ingiurie gravi. Ora, io domando: non vogliamo noi considerare come una ingiuria gravissima quella di uno sposo il quale, dopo aver ottenuto il consenso